



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37	Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
Data 10-03-21	

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13:30, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: "Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell' Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 è stato differito al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli enti locali.

VISTO l'articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

VISTO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili delle Aree e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale:

- n. 29/2021 avente per oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale. Tariffe anno 2021";
- n30/2021 avente per oggetto: "Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada"
- N. 35/2021 avente per oggetto: Fabbisogno triennale del personale 2021/20232 e programma annuale 2021
- N. 33/2021 avente per oggetto: "Adozione programma biennale forniture beni e servizi;
- n. 34/2021 avente per oggetto: "Adozione del piano triennale delle OO.PP. 2021 -2023 – Piano annuale 2021

DATO ATTO che il Comune di Cascia non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 847, a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l'Imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che:

- il predetto canone, come indica la norma stessa, non è istituito per legge, ma deve essere istituito dal comune mediante approvazione di apposita deliberazione consiliare che, nel caso del Comune di Cascia non è ancora stata approvata;
- il canone ha natura patrimoniale e le tariffe e i coefficienti di applicazione dello stesso devono essere approvati con deliberazione di Giunta Comunale;

- inoltre che la stessa legge 160/2019 ha previsto, al comma 817 dell'articolo 1, che "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe" e che in virtù di tale disposizione è possibile costruire le previsioni del bilancio prevedendo quale gettito per il canone la somma dei gettiti dei prelievi con esso soppressi;

ATTESO che nelle more di istituzione del canone di cui al punto precedente è stata adottata dalla giunta comunale la deliberazione n. 11 del 01.02.2021 avente per oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Termine versamento pubblicità annuali o occupazioni permanenti. Conferma provvisoria applicabilità tariffe 2020 TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti pubblica affissione

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge le funzioni di ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATI

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

TENUTO CONTO pertanto che, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, la competenza alla predisposizione del piano finanziario ricade sul/i soggetto/i gestore/i del

servizio e che la validazione del piano finanziario compete invece all'EGATO e, quindi, all'AURI;

VISTO lo schema del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2021 per il Comune di Cascia approvato dal Consiglio Direttivo AURI con deliberazione n. 5 del 03.03.2021 e da sottoporre a validazione che avrà luogo con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci , il quale riporta le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie massime (IVA inclusa) prima dell'applicazione del tetto tariffario € 837.759 così composto:
- quota parte gestore € 663.787
- quota Comune (compresa Iva del gestore) € 173.972
- Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita. E' il c.d.
"Tetto ai costi ammissibili del PEF" : € 817.062
- costi variabili: € 549.605
- costi fissi: € 267.457

VISTO che la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019):al comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

VISTI i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

TENUTO CONTO CHE il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 162 c. 6 del TUEL;

DATO ATTO inoltre che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate a determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare interventi di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

VISTE le disposizioni normative relative all'equilibrio tra entrate e spese del bilancio sia in termini di competenza che di cassa;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 2021/2023 con funzione autorizzatoria;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario *armonizzato* 2021-2023 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:
 - a) lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri secondo le risultanze riepilogative di cui al prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - b) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011;
- 3) DI PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

- 4) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a tutte le normative di finanza pubblica;
- 5) DI TRASMETTERE gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;
- 7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.38 del 03/03/2021 del Responsabile Area Finanziaria.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;"

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. **38** del Responsabile dell'Area Finanziaria

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
LATTANZI PATRIZIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità contabile: parere Favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-03-21 al 26-03-21 Registro Albo Pretorio n. 365

Li, 11-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 10-03-21

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA

